

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado [REDACTED] R.G.A.C. vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso lo studio degli avv.ti
[REDACTED], che lo rappresentano e difendono in virtù di procura
posta a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in
virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione, nonché elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma via

CONVENUTO

OGGETTO: mutuo.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 11 luglio 2018, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] chiedendo:

- di accertare la nullità delle clausole del contratto di mutuo [REDACTED] contenenti la previsione di tassi usurari; di accertare, conseguentemente, ex art. 1815 c.c., la gratuità del suddetto contratto di mutuo rideterminando il saldo del rapporto di dare-avere;

- di condannare [REDACTED] a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale, con quanto eventualmente dovuto da essa parte attrice alla banca;

- di condannare [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito delle somme illecitamente addebitate in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari.

[REDACTED] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.

Nel merito, va premesso che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura; la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.

Va evidenziato, poi, che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.

Detta circostanza non comporta, però, che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.

Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al

protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.

Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente *ex lege*, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.

Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.

In ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, altresì, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. T.E.M.O.); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.

Ciò detto, va, innanzitutto, rilevato in fatto come dalle pattuizioni scritte relative alla determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato tra le parti [REDACTED], emerge che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti al tasso variabile parametrato all'Euribor a tre mesi/365 e che, al momento della stipula, detto tasso ammontava al 4,30%, con ISC al 4,43%.

Gli interessi moratori erano stati concordati nella misura del tasso contrattuale maggiorato del 2% in ragione d'anno e, quindi erano pari al 6.30%.

Va considerato, poi, che in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui con garanzia reale a tasso variabile, il cui tasso soglia era pari a 5,73 (3,82 aumentato della metà).

Ciò detto, va premesso che, come evincibile dallo stesso D.M., i TEGM indicati nell'allegato al D.M. medesimo non erano comprensivi degli interessi di mora e che, da un'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi risultava che la

maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari al 2.1%.

Si rileva, quindi, come il tasso corrispettivo pattuito (tasso nominale al 4,30% ed ISC al 4,43%) sia al di sotto del tasso soglia, mentre il tasso moratorio pattuito (6.30%), se paragonato al tasso soglia indicato dal D.M. non comprensivo del dato relativo alla pattuizione media degli interessi moratori, risulterebbe usurario, se, invece, raffrontato ad un tasso soglia comprensivo nel TEGM del dato medio del 2.1% risulterebbe non usurario in quanto inferiore al tasso soglia così determinato (3,82 + 2.10 aumentato della metà pari ad un tasso soglia dell'otto,ottantotto -8.88-).

Al riguardo, va premesso che questo Tribunale è a conoscenza della recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III n.27442/18 che, dopo aver affermato l'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto incidentalmente non applicabile l'aumento del TEGM del suddetto dato del 2.1. al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un'operazione "fantomatica"), ma si ritiene di non condividere tale conclusione, adottata nelle notazioni finali della motivazione di detta ordinanza.

Si ritiene, infatti, che le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.16303 del 2018, intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, siano applicabili anche al caso degli interessi moratori e che legittimino, per determinare il tasso soglia applicabile ai predetti interessi, al fine di comparare dati omogenei, l'utilizzo del dato, indicato nei D.M., relativo alla media di maggiorazione degli interessi stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.

Va premesso, preliminarmente, che la legge n.108 del 1996 dopo aver riscritto, all'art.1, l'art.644 c.p., all'art. 2 prevede che "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, *rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.* I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale", nonché prevede, al secondo comma, che "*la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale*".

Pertanto, come emerge dal dettato della legge, la classificazione delle operazioni (per es. aperture di credito in conto corrente, mutui, leasing) è effettuata in base agli elementi indicati legislativamente e ritenuti caratterizzanti dell'operazione medesima, mentre il relativo TEGM è individuato valutando gli interessi (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno) applicati nelle operazioni come sopra individuate.

Pertanto, anche gli interessi moratori dovrebbero, in quanto tali, essere considerati nel TEGM non potendo ritenersi la loro valutazione assorbita in quella degli interessi corrispettivi proprio in virtù della loro funzione risarcitoria e sanzionatoria che comporta generalmente, al momento della pattuizione di detti interessi moratori, la determinazione di un tasso superiore a quello dei meri interessi corrispettivi.

Nei decreti ministeriali è espressamente indicato che nei TEGM individuati per categoria di operazioni omogenee non sono stati considerate le pattuizioni degli interessi moratori e che viene riportato separatamente il dato statistico medio della maggiorazione degli interessi effettuata dagli operatori per il caso di ritardato pagamento.

La Banca d'Italia nelle istruzioni del 3.7.2013 chiariva che l'esclusione dal TEGM degli interessi moratori era effettuata non perché si considerasse non applicabile a detti interessi la normativa anti usura, ma in quanto "non dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente" evitando in tal modo "di considerare nella media operazioni con andamento anomalo".

Inoltre, la Banca D'Italia precisava, altresì, al riguardo che "essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela", nonché che "tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora".

La Banca d'Italia evidenziava poi che essa stessa nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, utilizzava il criterio di aumentare i TEG medi del 2.1 per poi determinare il tasso soglia in base a tale ultimo dato.

Ciò detto, si rileva che in relazione ai rapporti di conto corrente vi era analogo problema in quanto le c.m.s. -commissioni di massimo scoperto-, prima dell'entrata in vigore della disciplina legislativa (d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009) che prevedeva espressamente come le c.m.s. fossero rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 1815c.c., 644 c.p., e legge 108/96, non erano inserite

nel TEGM (per motivi diversi dal mancato inserimento del TEGM degli interessi moratori), ma erano indicate a parte nei D.M..

Le Sezioni Unite del 2018, ritenuto che le c.m.s. (come indicate originariamente dalla Banca d'Italia) dovevano comunque essere ricomprese nelle "commissioni" o "remunerazioni" del credito ex art.644 c.p. attesa la chiara natura corrispettiva delle predette rispetto alla prestazione creditizia della banca, rilevavano che l'esigenza di simmetria ed omogeneità tra i criteri di determinazione del TEG in concreto applicato al rapporto controverso ed il TEGM rilevante ai fini dell'individuazione in astratto del tasso soglia non potesse giustificare l'esclusione del calcolo di dette commissioni dal calcolo per valutare l'eventuale applicazione di interessi usurari.

Pertanto, l'esigenza di omogeneità, seppur certamente avvertita dalla legge che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, non era sufficiente per risolvere la questione circa la mancata indicazione nel TEGM delle c.m.s..

La Suprema Corte evidenziava che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non avessero incluso nel calcolo di esso anche dette commissioni, rilevava ai fini della conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto detta rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare.

Riteneva, quindi, la Suprema Corte che la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, non sarebbe stata idonea ad escludere la previsione legislativa che imponeva di tenere conto delle stesse, in considerazione della loro natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca, sia nel calcolo del tasso praticato in concreto che di quello del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo.

Semmai, detta mancata inclusione avrebbe imposto al giudice ordinario di prendere atto dell'illegittimità dei decreti e disapplicarli, con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale.

Pertanto, la Corte di Cassazione, in caso di erronea indicazione del TEGM da parte dei D.M. in conseguenza della violazione delle relative prescrizioni di legge, non indicava quale soluzione quella di effettuare, comunque, un raffronto tra dati non omogenei, ma metteva in discussione la stessa possibilità di configurare in concreto un'usura presunta basata sulle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale a seguito della erronea rilevazione di detti tassi medi.

Concludevano le Sezioni Unite che nel caso delle c.m.s. non era necessario disapplicare i D.M. in quanto in essi era comunque indicato l'ammontare medio nel periodo delle predette commissioni, seppur in maniera separata, così consentendo la piena comparazione tra i corrispettivi delle prestazioni creditizie praticate nelle fattispecie concrete ed il tasso soglia (principio di conservazione degli atti giuridici), aderendo al criterio di calcolo indicato dalla Banca d'Italia con le varie circolari (l'ultima nel 2006).

Infatti, la funzione dei decreti è essenzialmente la rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione con questo delle condizioni in concreto praticate dagli operatori.

Riportando detti concetti alla questione degli interessi moratori, non essendo incluso nel calcolo del TEGM rilevato nei decreti ministeriali l'ammontare medio delle pattuizioni riguardanti gli interessi moratori, per i motivi sopra visti, ed essendovi una rilevazione media di detto tipo di interessi in modo separato, al fine di consentire un raffronto di dati omogenei, tale dato, nel caso di specie il 2.1., andrà aggiunto al TEGM al fine di calcolare il tasso soglia per valutare l'usurarietà o meno dei tassi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni individuate nei decreti ministeriali medesimi.

Pertanto, deve ritenersi che anche il tasso di interesse moratorio applicato nel contratto di mutuo in oggetto non sia usurario.

Infine, va esclusa la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).

Per quanto sopra esposto, si reputa non sia necessario disporre una perizia di ufficio e, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene che vada rigettata la domanda attorea.

In considerazione della particolare natura interpretativa della questione, assai dibattuta in giurisprudenza, in relazione all'usurarietà o meno degli interessi moratori quando da soli superino il

tasso soglia di riferimento determinato utilizzando il TEGM senza l'aggiunta dei dati medi relativi agli interessi moratori, si reputa vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 17.11.2018

Il Giudice
Alfredo Landi